

Comune di Arena Po

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 10 del 15/07/2021

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E/O ACCANTONATO SULLA BASE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 08/07/2021 avente ad oggetto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e/o accantonato sulla base del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2020; variazioni al bilancio di previsione 2021/2023" ricevuta in data 15/7/2021, unitamente alla documentazione allegata;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 8/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 9/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi documenti allegati;

Richiamato il verbale n. 02/2021 con cui l'Organo di revisione ha espresso parere al bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato l'art. 187 del Tuel ed in particolare:

- il comma 3, il quale prevede che **"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies"**;
- il comma 3-quater, che dispone **"Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione**



presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato";

- 3-quinquies che dispone "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta."
- 3-sexies che dispone "Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate."

Preso atto che:

- La Consiglio comunale ha approvato con deliberazione n.12 del 15/06/2021 il rendiconto della gestione 2020, accertando un risultato di amministrazione di euro 1.082.932,90 , composto come riportato nella sottostante tabella;
- che la situazione al 31/12/2020 dell'avanzo 2020, a seguito delle variazioni al bilancio approvate nel corso dell'esercizio 2020, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

	Avanzo 2020
RISULTATO DI AMM.NE	1.082.932,90
Totale parte accantonata (B)	219.640,15
Totale parte vincolata (C)	235.964,47
Totale parte destinata agli investimenti (D)	4.409,90
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	622.918,38

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 che prevedono l'applicazione delle seguenti quote di avanzo presunto, così come rideterminato con deliberazione giunta n. 46/2021;

Preso atto della riconciliazione dell'avanzo di amministrazione

Preso atto, pertanto, degli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio,



Rilevato che:

- con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art. 162 del Tuel, come risulta dall'apposito prospetto allegato alla stessa proposta deliberativa;
- in sede di rendiconto 2018, dovrà essere necessariamente confermata la quota di avanzo applicata con la presente variazione al bilancio;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la variazione di bilancio che prevede l'applicazione di quote vincolate e/o accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2018, avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.


L'ORGANO DI REVISIONE